



**REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 103/2019

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante il riassetto della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) nell'Alto Bellunese, nei comuni di Cortina d'Ampezzo, Auronzo di Cadore e Vigo di Cadore (BL).
Pratica 4205

Codice SITI NATURA 2000: ZSC/ZPS "IT3230071 – Dolomiti d'Ampezzo"; SIC/ZPS "IT3230081 - Gruppo Antelao - Marmarole – Sorapis"; ZSC "IT3230017 - Monte Pelmo - Mondeval – Formin"; ZPS "IT3230089 - Dolomiti del Cadore e del Comelico"; ZSC "IT3230060 - Torbiere di Danta"; ZSC "IT3230078 - Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico"; ZSC "IT3230080 - Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno"; SIC "IT3230085 - Comelico - Bosco della Digola - Brentoni – Tudaio"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018, 667/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 159 del 16/06/2017 relativo alla procedura di VAS per i "Piani di Sviluppo della Rete Trasmissione elettrica Nazionale 2013, 2014 e 2015", cui appartiene l'intervento di riassetto in argomento [piano di sviluppo 2015];

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 2120 del 30/01/2019 (acquisita al prot. reg. con n. 40325 del 30/01/2019), con cui si richiede l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del par. 3.1, punto i, dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, demandando alla società TERNA spa la predisposizione e la diretta trasmissione degli elaborati per la valutazione di incidenza alla competente Autorità regionale;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la documentazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. Ing. Maurizio SALA per conto di TERNA spa e trasmessa dalla medesima società con nota n. P20190021944 del 25/03/2019 ed acquisita, tramite corriere, al prot. reg. con n. 131631 del 02/04/2019 (a completamento medesima comunicazione via PEC di cui al prot. reg. n. 119964 del 26/03/2019 e in superamento della mancanza dei requisiti per la registrazione e la conservazione dei documenti digitali di cui al DPCM 3/12/2013);

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per il riassetto della Rete Elettrica Nazionale nell'Alto Bellunese mediante: la realizzazione di un nuovo collegamento tra la Cabina Primaria di Zuel e la Cabina Primaria di Somprade, nei comuni di Cortina d'Ampezzo e Auronzo di Cadore; la realizzazione di una Stazione Elettrica (SE) nel comune di Auronzo di Cadore; il raccordo alla Stazione Elettrica di Auronzo con l'elettrodotto 220 kV "Lienz-Soverzene" e l'elettrodotto 132 kV "Pelos - Ponte Malon" e la realizzazione di un raccordo indipendente tra la Stazione Elettrica di Auronzo e la Cabina Primaria di Campolongo; una variante in cavo interrato a 132kV, del tratto in entra/esce alla Stazione Elettrica Ponte Malon, sull'asta 132kV "Somprade - Auronzo (attuale Pelos)";

PRESO ATTO che il riassetto in argomento prevede i seguenti interventi:

- la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato a 132 kV di lunghezza di ca. 23,2 km e interventi di adeguamento delle Cabine Primarie di Zuel e Somprade;
- la realizzazione di una Stazione Elettrica a 220/132 kV e relativa sistemazione di linee esistenti e nuovi raccordi:
 - demolizione di un elettrodotto aereo a 220 kV per una lunghezza di ca. 1,6 km;
 - nuovi raccordi a 220 kV: tratto aereo di ca. 1,3 km e in cavo a doppia terna di ca. 650 m;
 - demolizione di un elettrodotto aereo a 132 kV per una lunghezza di ca. 600 m;
 - nuovi raccordi a 132 kV: tratto aereo di ca. 200 m, e tratti in cavo per una lunghezza complessiva di ca. 4,6 km;
- riassetto delle linee in uscita dalla Cabina Primaria di Ponte Malon:
 - demolizione di un elettrodotto aereo a 132 kV in doppia terna per una lunghezza di ca. 800 m;
 - nuovo raccordo in cavo a 132 kV in doppia terna per una lunghezza di ca. 900 m;

PRESO ATTO che la durata stimata per la realizzazione degli interventi in argomento è complessivamente di circa 24 mesi, prevedendone l'avvio e l'esecuzione delle lavorazioni in concomitanza per alcuni degli interventi sopra indicati;

PRESO ATTO che le precauzioni progettuali richiamate nello studio per la valutazione di incidenza, previste per il solo collegamento delle CP Zuel e CP Somprade, consistono in: concentrazione le lavorazioni più rumorose al di fuori del periodo riproduttivo (solo in aree della rete Natura 2000); installazione di barriere antirumore per le sorgenti fisse puntuali; regolare bagnatura, in caso di terreno secco; monitoraggio dell'avifauna in corso d'opera con possibilità di fermo cantiere (nel periodo marzo-metà luglio) per il tratto di 1,6 km tra il ponte di Federa Vecchia e il confine comunale e per il tratto di 2,2 km tra il confine comunale e il Ponte degli Alberi (all'interno della Riserva Statale "Foresta di Somadida");

PRESO ATTO e CONSIDERATO che possono essere ritenute come precauzioni ai sensi della vigente disciplina solamente ciò che risulta essere già assunto nella progettazione e nella misura in cui presentino un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;

PRESO ATTO che nello studio esaminato non si ritengono possibili ulteriori situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività del progetto in argomento;

RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (come quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali), sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare;

PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: B02.02 "Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", D02.01.01 "Linee elettriche e linee

telefoniche sospese", D02.01.02 "Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", E02.03 "Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", G05.11 "Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", H06.04 "Inquinamento elettromagnetico", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", J03.02 "Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui al suddetto fattore sono espressi secondo i criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;

CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è solo parzialmente riferita alla ripartizione temporale di cui al cronoprogramma;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H06.01.01 la misura risulta essere determinata sulla base di modelli commerciali e che la stessa può essere ritenuta sufficientemente adeguata nel rappresentare il relativo ambito di influenza;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H04.03 e per H06.04 la misura non risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che nella determinazione dell'area di influenza si ricorre genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);

RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata per quest'ultimi fattori, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;

CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: B02.06 "Sfoltimento dello strato arboreo", D02.09 "Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", E06.02 "Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", G01.03.01 "Attività con veicoli motorizzati su strada", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni", G05.10 "Sorvolo con aerei o altri mezzi";

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi non è definito quale involucro spaziale di tutti i domini massimi spaziali e temporali di influenza (bensì su base cautelativa per un intorno di 5 km ai raccordi aerei e di 2 km ai cavidotti) e che il massimo dominio desumibile di fattori di perturbazione è quello stimato per H06.01.01 (per un'estensione di circa 100 m dalla sorgente emissiva nelle aree di intervento);

RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che questo tuttavia non corrisponde all'intorno definito nello studio per la valutazione d'incidenza;

CONSIDERATO che, rispetto all'area di massima influenza definita, nello studio per la valutazione di incidenza vi è data indicazione che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle tempistiche di realizzazione;

- RISCONTRATO che tuttavia rispetto alla predetta area di influenza sono previsti degli interventi di adeguamento della viabilità statale, S.S. n. 51 "di Alemagna", per l'intervento sportivo Cortina 2021 (interventi del gruppo 1 per il miglioramento prestazionale e funzionale);
- ATTESO che, al fine di escludere possibili situazioni di interazione congiunta con i suddetti interventi o con ulteriori, andrà esclusa ogni possibile sovrapposizione spazio-temporale nell'esecuzione degli interventi in parola ovvero andrà evitata e verificata qualsiasi forma di degrado e di perturbazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario dei siti della rete Natura 2000 ritenuti coinvolti, anche mediante l'identificazione e l'attuazione delle più opportune misure di tutela;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento si svolgono parzialmente all'interno del sito ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" (nuovo raccordo elettrico a 132 kV ST in cavo interrato SE Auronzo - Campolongo, per una lunghezza di circa 100 m; nuovo raccordo elettrico a 220 kV ST in cavo interrato SE Auronzo - Lienz, per una lunghezza di circa 60 m, sostegno n. 65a; demolizione della linea elettrica a 220 kV ST Soverzene - Lienz, per una lunghezza di circa 11 m; realizzazione di n. 1 tratto di pista di cantiere per una lunghezza complessiva di 96 m) e del sito SIC/ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis" (raccordo elettrico in cavo interrato a 132 kV CP Zuel - Somprade per una lunghezza complessiva di circa 5,3 km all'interno dell'esistente viabilità, comprese le strade silvo-pastorali e la sentieristica; taglio della vegetazione arborea in un'area di circa 790 mq);
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 7230 "Torbiere basse alcaline", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto per i suddetti habitat la sussistenza di una condizione di vulnerabilità;
- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. n. 1125/08 e n. 4240/08, gli interventi in argomento trovano attuazione all'interno di aree in cui sono rinvenibili i seguenti habitat di interesse comunitario: 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea" (in mosaico con l'habitat 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)"), 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che con la presente istanza è stata riconosciuta una situazione non congruente con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (DD.G.R. n. 1125/08 e n. 4240/08) per quanto attiene l'identificazione del sedime dell'esistente viabilità, anche delle strade silvo-pastorali e della sentieristica e loro pertinenze, nelle aree in cui ricadono gli interventi in argomento;
- CONSIDERATO che la nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale

- all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, costituisce circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i;
- PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto nella suddetta nota del Segretario Regionale, lo studio per la valutazione di incidenza, a seguito di un'analisi di maggior dettaglio propone per l'area in esame la rettifica delle tipologie di habitat riconosciute dalle DD.G.R. n. 1125/08 e n. 4240/08;
- PRESO ATTO che, in riferimento alla succitata nota, per la rettifica di cui al punto precedente è stato predisposto l'aggiornamento del geodatabase rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie;
- PRESO ATTO che la proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat e degli habitat di specie provvede alla rideterminazione delle geometrie riferite agli habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea" (in mosaico con l'habitat 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)"), 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", per il sito SIC/ZPS "IT3230081 - Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis", e agli habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", per il sito ZPS "IT3230089 - Dolomiti del Cadore e del Comelico";
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che le modifiche geometriche apportate riguardano esclusivamente i suddetti habitat negli ambiti di attuazione degli interventi mediante la scorporazione del sedime stradale (comprese le strade silvo-pastorali e la sentieristica) e che tuttavia la rappresentazione cartografica risulta approssimare in molti tratti l'effettivo ingombro del sedime, risultando quindi più ampio in quanto sono ricomprese anche zone a margine del sedime stesso non sempre caratterizzate dall'assenza di un soprassuolo vegetato;
- VERIFICATO che la suddetta proposta di modifica relativa al sedime stradale è riscontrabile anche rispetto al patrimonio ufficiale regionale ortofotogrammetrico (tra cui AGEA 2015, AGEA 2012, CGR 2007, AGEA 2006, CGR 2003);
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che le rimanenti porzioni degli habitat di interesse comunitario di cui sopra non sempre corrispondono ad una ripartizione rispondente alla presenza e localizzazione di discontinuità ambientali che ne influenzano la presenza dei relativi caratteri diagnostici (in ragione di una differenziazione delle caratteristiche strutturali -biotiche e abiotiche- e funzionali rispetto alle superfici contermini);
- CONSIDERATO che, in riferimento della succitata nota, la rettifica di cui al punto precedente per gli habitat di interesse comunitario non è stata suffragata da un approfondimento a scale maggiori rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, comprensiva di rilievi fitosociologici e rilievi geomorfologici, e pertanto fornendo un quadro parziale per ciascuna delle aree oggetto di modifica rispetto ai valori di struttura di cui al grado di conservazione;
- CONSIDERATO che la presenza degli habitat di cui sopra sia riferibile sulla base delle condizioni stagionali localmente rinvenibili rispetto alle discontinuità (morfologiche ed ecologiche) che impediscono l'espressione dei caratteri diagnostici della fitocenosi;
- VERIFICATO che non è riscontrabile una completa conformità del geodatabase prodotto a sostegno della rettifica della cartografia degli habitat con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1066/07;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che lo studio esaminato non fornisce sufficienti elementi di congruenza rispetto all'estensione di ciascuna delle aree, da rendersi omogenee anche in riferimento alle fitocenosi rinvenibili, e che pertanto risultano approssimate le geometrie predisposte per la presente modifica della cartografia degli habitat;

- CONSIDERATO che la documentazione prodotta a sostegno della rettifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, di cui alle DD.G.R. n. 1125/08 e n. 4240/08, comunque non è adeguata nell'argomentare l'assenza dei caratteri diagnostici (di cui al "Manuale di Interpretazione degli Habitat dell'Unione Europea – Eur 28, Aprile 2013" e al "Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE") al di fuori del sedime dell'esistente viabilità;
- RITENUTO che, ai fini della Valutazione di Incidenza e per gli aspetti di cui alla summenzionata nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009, la proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat (di cui alle DD.G.R. n. 1125/08 e n. 4240/08) sia ammissibile limitatamente all'ingombro del sedime dell'esistente viabilità (comprese le strade silvo-pastorali e della sentieristica);
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che, per quanto sopra, gli interventi in argomento determineranno comunque il coinvolgimento di superfici attribuite all'habitat 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*" e 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Campanula morettiana*, *Cyripedium calceolus*, *Huperzia selago*, *Lycopodium annotinum*, *Lycopodium clavatum*, *Bombina variegata*, *Rana temporaria*, *Salamandra atra*, *Accipiter gentilis*, *Accipiter nisus*, *Aegolius funereus*, *Alectoris graeca*, *Aquila chrysaetos*, *Bonasa bonasia*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Charadrius morinellus*, *Circaetus gallicus*, *Crex crex*, *Dryocopus martius*, *Dryomys nitedula*, *Glaucidium passerinum*, *Gyps fulvus*, *Lagopus mutus*, *Milvus migrans*, *Montifringilla nivalis*, *Nucifraga caryocatactes*, *Pernis apivorus*, *Physoplexis comosa*, *Picoides tridactylus*, *Picus canus*, *Tetrao tetrax*, *Tetrao urogallus*, *Tichodroma muraria*, *Barbastella barbastellus*, *Capra ibex*, *Lynx lynx*, *Martes martes*, *Muscardinus avellanarius*, *Rupicapra rupicapra*, *Ursus arctos*;
- PRESO ATTO che, per le suddette specie di interesse conservazionistico, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione), ad esclusione di: *Bombina variegata*, *Accipiter gentilis*, *Accipiter nisus*, *Aegolius funereus*, *Aquila chrysaetos*, *Bonasa bonasia*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Charadrius morinellus*, *Circaetus gallicus*, *Dryocopus martius*, *Glaucidium passerinum*, *Gyps fulvus*, *Milvus migrans*, *Montifringilla nivalis*, *Nucifraga caryocatactes*, *Pernis apivorus*, *Tetrao urogallus*, *Tichodroma muraria*, *Lynx lynx*, *Ursus arctos*;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì non è fornita la stima del relativo grado di conservazione, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, sulla base delle condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame, ad eccezione di: *Cottus gobio*, *Iberolacerta horvathi*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Vespertilio murinus*;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, in ragione del fatto che al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie 11210 "Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", 11220 "Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", 11230 "Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", 11320 "Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", 12110 "Aree destinate ad attività

industriali e spazi annessi", 12120 "Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", 12140 "Infrastrutture per approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", 12150 "Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", 12190 "Scuole", 12220 "Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", 12230 "Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", 12260 "Aree adibite a parcheggio", 13110 "Aree estrattive attive", 13320 "Suoli rimaneggiati e artefatti", 14150 "Aree verdi associate alla viabilità", 23100 "Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", 31100 "Bosco di latifoglie", 31113 "Aceri-frassineto tipico", 31121 "Alneto di ontano nero e/o bianco", 31144 "Faggeta montana tipica mesalpica", 31163 "Saliceti e altre formazioni riparie", 31211 "Abieteto dei substrati carbonatici", 31213 "Abieteto dei suoli mesici con faggio", 31214 "Abieteto dei suoli mesici tipico", 31231 "Lariceto primitivo", 31232 "Lariceto tipico", 31233 "Larici-cembreto con abete rosso", 31235 "Larici-cembreto tipico", 31242 "Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", 31249 "Pecceta secondaria montana", 31255 "Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso", 31311 "Piceo-faggeto dei suoli mesici", 32130 "Pascoli diversi", 32211 "Arbusteto", 32232 "Mugheta mesoterma", 32233 "Mugheta microterma", 33210 "Greti e letti di fiumi e torrenti", 33220 "Piste da sci e linee di impianti di risalita", 33230 "Ghiaioni", 51110 "Fiumi, torrenti e fossi", 51210 "Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypripedium calceolus*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis mamosa*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Bombina variegata*, *Iberolacerta horvathi*, *Podarcis muralis*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Eptesicus serotinus*, *Barbastella barbastellus*, *Dryomys nitedula*, *Musccardinus avellanarius*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione degli interventi, alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui agli artt. 124, 195, 205, 243, 244, 246, 256, 276, 278, 280 dell'allegato A alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dalle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017 e delle disposizioni di cui alle misure MG1_012, MG4_002, MG4_005, MG5_006, MG8_004 dell'allegato E alla L.R. n. 1/2007;

ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

RITENUTO che l'esecuzione degli interventi in argomento (in particolare la posa dei tratti di cavidotto e la installazione/dismissione di tralicci), al di là del sedime dell'esistente viabilità,

risulta ammissibile solamente nelle aree in cui risulta accertata, e opportunamente documentata, l'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario ovvero le modalità esecutive siano tali da non determinare, anche temporaneamente, alcun degrado degli habitat di interesse comunitario in conseguenza della modifica dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali, e in particolare per: 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*" e 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";

ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

CONSIDERATO che gli interventi in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;

ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;

RITENUTO che, qualora sia coinvolto con la realizzazione degli interventi anche il Rio Rudavoi o il torrente Ansiei, siano attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che sia vietato l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone per i rinverdimenti delle aree a prato ovvero si provveda mediante l'utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario, comprese quelle a ridotta vagilità (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);

RITENUTO che le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario siano eseguite preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che, l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e relative precauzioni (comprehensive della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti);

RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;

RITENUTO che la Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 30 giorni

- dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma, mediante specifica reportistica sul rispetto delle indicazioni prescrittive;
- CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;
- CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:
- gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico relativo ai singoli interventi di razionalizzazione della rete elettrica di trasmissione nazionale);
 - gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);
 - gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare, relativamente alla cartografia degli habitat (nel rispetto della D.G.R. n. 1066/07 e della circolare prot. n. 250930 del 8 maggio 2009);
- CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente.

F.to dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, lì 24.04.2019